



Convegno Web

*Finanza Locale e Personale: tra politiche di emergenza e vincoli
Le principali novità di interesse introdotte dalla legge di bilancio 2021*

**Le regole dell'emergenza Covid-19
Certificazione e gestione biennale dei fondi straordinari**

Giuseppe Ferraina – IFEL, Responsabile Ufficio Impatto manovre finanziarie

Roma, 22 febbraio 2021

Flessibilità delle regole finanziarie

- Il **Tavolo ex articolo 106** proseguirà la sua **attività** non solo nel **2021**, ma anche «sul» 2021
 - *lo stanziamento di ulteriori risorse (450 mln. da assegnare tra febbraio e giugno) dà un segnale di stabilità e attenzione, anche in relazione agli effetti posposti dell'emergenza (mancata ripresa dei **flussi turistici**, calo della base imponibile **add.le Irpef**, perdite **aziende pubbliche locali**, esiti del ciclo della **riscossione TARI**)*
- La **legge di bilancio 2021** opera una **positiva sistemazione delle regole** in questione, tuttavia **permangono alcune criticità**
 - *le regole di **flessibilità** adottate nel **2020** sono **solo in parte** stabilizzate:*
 - ✓ *il **libero utilizzo** è confermato per gli **oneri di urbanizzazione** ma non pienamente per gli **avanzi disponibili***
 - ✓ *le **variazioni di bilancio** non sono liberamente consentite in esercizio **provvisorio**, se non per l'utilizzo autorizzato delle quote vincolate o accantonate*

Legge di bilancio e dimensione biennale dell'emergenza

- Il **comma 823 estende** alla perdita di gettito 2021 **il perimetro di utilizzo delle risorse** del Fondone, con riferimento:
 - *sia alla quota aggiuntiva ora stanziata (450 milioni ex comma 822)*
 - *sia all'avanzo "obbligatoriamente" vincolato correlato alla quota 2020 del Fondo non utilizzata*
- Sono fatte **integralmente salve le finalità di utilizzo** delle risorse Covid già **disciplinate per l'anno 2020**:
 - *ristoro delle minori entrate proprie*
 - *finanziamento delle maggiori spese dovute all'emergenza sanitaria in corso*
- L'utilizzo dell'**avanzo vincolato derivante dai fondi ex articolo 106 è consentito**, in deroga ai commi 897 e 898 della legge di bilancio 2019, **anche agli enti in disavanzo complessivo, occorre tuttavia estendere il perimetro della deroga** al complesso delle risorse straordinarie acquisite

Legge di bilancio e dimensione biennale dell'emergenza

- Il **modello 2021** (da adottare con decreto MEF entro ottobre 2021) svolgerà anche una importante **funzione di certificazione complessiva**, vale a dire riferita al **biennio 2020-2021**:
 - *dovrà quindi contenere **elementi informativi in grado di operare un'esaustiva ricognizione** circa l'acquisizione e l'utilizzo, negli anni 2020 e 2021, delle risorse stanziare per il fondo in questione*
 - *in particolare per quanto concerne l'impiego della quota 2020 non utilizzata ma resa disponibile per l'anno 2021 sotto forma di avanzo vincolato*
- Le **sanzioni** per l'anno **2021** sono **analoghe** a quelle dell'anno precedente e puniscono il ritardato invio della certificazione (entro il 31 maggio 2022)
 - *il **comma 829** fissa al **30 giugno 2022** il termine entro cui effettuare la verifica delle risorse ricevute e utilizzate nel 2021 in ragione dell'emergenza*
 - *la **restituzione delle risorse** è prevista anche in questo caso **in tre annualità**, a partire **dal 2023** e secondo le medesime modalità applicate per l'anno 2020*

Le modalità applicative dell'avanzo presunto

■ Articolo 187 del TUEL

➤ *Le **quote del risultato presunto** derivanti dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o **derivanti da fondi vincolati** possono essere **utilizzate** per le finalità cui sono destinate **prima dell'approvazione del conto consuntivo** dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, **nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio***

■ La **quota vincolata** dell'**avanzo presunto** può essere quindi **subito applicata** nelle seguenti modalità:

➤ *direttamente nel bilancio di previsione (competenza consiliare)*

➤ *con variazione del Responsabile finanziario (art. 175, comma 5 quater, lettera c) del TUEL)*

➤ *con deliberazione di Giunta in esercizio provvisorio (art.175, comma 5 bis, lettera a) del TUEL)*

Applicazione dell'avanzo presunto nel bilancio di previsione

■ Articolo 187, comma 3-*quater* del TUEL

- *se il Bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 3, **entro il 31 gennaio la Giunta verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto** sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate ed approva l'aggiornamento dell'allegato al Bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni*
- *se la quota vincolata del risultato di amministrazione **presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione**, l'ente provvede **immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio** che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato»*

Applicazione dell'avanzo presunto nelle variazioni di bilancio

- **Articolo 187, comma 3-quinquies del TUEL**
 - **Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, sono effettuate solo dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 3-quater**
 - **Le variazioni consistenti nella mera re-iscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario**

Applicazione dell'avanzo presunto in esercizio provvisorio

■ Articolo 187, comma 3 del TUEL

- *L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è **consentito**, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, **anche in caso di esercizio provvisorio**, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, secondo le modalità individuate al comma 3-quinquies*
- *anche in questo caso è **necessaria la verifica delle quote vincolate e accantonate del risultato presunto di amministrazione***
- *tale verifica è contestuale all'applicazione del provvedimento di variazione **per l'applicazione** della quota vincolata del risultato di amministrazione*

La certificazione e la legge di bilancio 2021

- **La certificazione obbligatoria ex articolo 39 del DL 104/2020, ora prevista per il 31 maggio 2021 (con riferimento al 2020):**
 - *integra il rendiconto 2020 con informazioni non altrimenti recuperabili, al fine di interpretare meglio i risultati complessivi annui di competenza alla luce dell'emergenza*
 - *subirà qualche integrazione, in particolare sia per rafforzare l'obiettivo di sterilizzare variazioni straordinarie di entrata sia per non compromettere interventi di spesa programmati in ragione dell'emergenza*
 - *con la legge di bilancio, la **certificazione** viene **disposta anche per il 2021 (co.827)** e la **regolazione «finale»** dei rapporti finanziari viene **rinviata al 2022 (co. 831)***
- **Le sanzioni per ritardata presentazione sono inasprite:** tra l'80% e il 100% delle assegnazioni ottenute, rateizzate in 3 anni

Certificazione sul 2021 e successiva verifica finale

- Il **comma 829** fissa al **30 giugno 2022** il termine entro cui effettuare la **verifica delle risorse ricevute e utilizzate nel 2021** in ragione dell'emergenza, valutando anche in questo caso sia le **minori entrate** sia le **maggiori / minori spese**
- Contestualmente il **comma 831** pospone al **30 giugno 2022** il termine entro cui operare un'**eventuale regolazione dei rapporti finanziari** tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, oppure tra i due richiamati comparti
- Il passaggio in questione potrebbe comportare, **per alcuni enti locali**, una **rimodulazione delle spettanze straordinarie acquisite** nel corso del biennio **2020-2021**
- Le modalità non sono note e in ogni caso occorrerà una «**regola ad hoc**», auspicabilmente **senza compromettere** nel 2022 la **capacità di spesa ordinaria** dell'ente

Le FAQ sul sito della RGS in attesa del nuovo DM

- A seguito di **numerosi quesiti** intervenuti e **sopravvenute istanze operative**, nella seduta del 15 gennaio u.s. il Tavolo tecnico ex articolo 106 del DL 34/2020 ha ritenuto necessario predisporre:
 - *la pubblicazione di apposite **FAQ sul sito RGS**, consultabili al seguente indirizzo*

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONEI/supporto_e_contatti/supporto_al_cittadino/faq/
(Area “Pareggio di bilancio”; Ambito “Certificazione Covid 19”)
 - *l'adozione di un **DM integrativo / sostitutivo del precedente***
 - *la successiva pubblicazione sul sito RGS dei **nuovi modelli di certificazione**, con evidenza delle modifiche apportate*

Le FAQ sul sito della RGS in attesa del nuovo DM

■ Il nuovo Decreto ministeriale:

- *recepirà le disposizioni della legge di bilancio 2021*
- *aggiognerà il quadro dei ristori specifici di entrata e di spesa intervenuti nel corso del 2020 e quindi inseriti nel meccanismo della certificazione*
- *introdurrà le modifiche anticipate dalle **FAQ pubblicate sul sito della RGS**, in particolare la possibilità di:*
 - ✓ **sterilizzare il surplus di entrate «straordinarie»** acquisite dall'ente
 - ✓ **valorizzare il FPV** alimentato da risorse COVID **anche in conto capitale**
 - ✓ **utilizzare la quota Tari del ristoro anche per il conguaglio PEF 2020**
- *saranno quindi allegati i modelli aggiornati della certificazione*

I webinar IFEL sulla Certificazione

- **1ª sessione (16 dicembre 2020):**

La certificazione dei fondi straordinari per l'emergenza Covid-19: aspetti operativi e prospettive

<https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/10521-video-la-certificazione-dei-fondi-straordinari-per-l-emergenza-covid-19-aspetti-operativi-e-prospettive>

- **2ª sessione (21 dicembre 2020):**

Analisi dei quesiti sollevati dai partecipanti alla prima sessione

<https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/10536-video-la-certificazione-dei-fondi-straordinari-per-l-emergenza-covid-19-aspetti-operativi-e-prospettive>

- **3ª sessione (2 febbraio 2021):**

I fondi straordinari per l'emergenza Covid-19: FAQ e modifiche al modello di certificazione

<https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/10569-video-i-fondi-straordinari-per-l-emergenza-covid-19-faq-e-modifiche-al-modello-di-certificazione>

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Giuseppe Ferraina

IFEL, Responsabile Ufficio Impatto manovre finanziarie